

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2321}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CRAXI)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISENTINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(ROMITA)

Conversione in legge del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, concernente ineducibilità degli interessi passivi derivanti da debiti contratti per l'acquisto di obbligazioni pubbliche esenti da imposta da parte di persone giuridiche e di imprese

Presentato il 28 novembre 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'unito decreto-legge è inteso a correggere talune conseguenze che si determinano nella imposizione delle persone giuridiche e delle imprese a seguito, da un lato, del possesso di redditi esenti derivanti da obbligazioni pubbliche e, dall'altro lato, dalla

presenza di interessi passivi per indebitamento contratto.

Il decreto si muove quindi sulla linea in cui si era già indirizzato l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nel testo modificato dall'articolo 28 della legge 2

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dicembre 1975, n. 576, e successivamente dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1981, n. 626.

L'unito provvedimento compie un passo ulteriore escludendo interamente, e non soltanto parzialmente come sinora avveniva, la deduzione degli interessi passivi per un ammontare corrispondente ai proventi esenti.

Rimane quindi la obiettiva esenzione da ogni imposizione sul reddito dei proventi derivanti da titoli di Stato e da altre obbligazioni pubbliche; l'esenzione è confermata sia che il possessore sia persona fisica, sia che trattisi di persona giuridica o impresa, ma viene per altro verso esclusa la deducibilità degli interessi passivi corrispondenti all'indebitamento di fronte al quale stanno i proventi dei titoli esenti.

La nuova disciplina non si rivolge inoltre alle situazioni precedenti, bensì sol-

tanto alle situazioni derivanti da titoli acquisiti dopo la data di entrata in vigore dell'unito decreto.

Il secondo comma coordina la nuova disciplina con quella prevista dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Il terzo comma infine prevede che alle dichiarazioni delle persone giuridiche e delle imprese che conseguono proventi di obbligazioni pubbliche esenti da imposta sia allegato un prospetto che indichi le obbligazioni medesime possedute nel periodo di imposta, distinguendo quelle acquistate prima o dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge.

* * *

Il decreto viene ora sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

E convertito in legge il decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, concernente indeducibilità degli interessi passivi derivanti da debiti contratti per l'acquisto di obbligazioni pubbliche esenti da imposta da parte di persone giuridiche e di imprese.

Decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 327 del 28 novembre 1984.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di dettare norme che stabiliscono l'indeducibilità degli interessi passivi derivanti da debiti contratti per l'acquisto di obbligazioni pubbliche esenti da imposta da parte di persone giuridiche e di imprese;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Nella determinazione del reddito delle società ed enti indicati nell'articolo 2, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e del reddito di impresa degli altri soggetti, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione sino a concorrenza dell'ammontare degli interessi e degli altri proventi esenti da imposta delle obbligazioni pubbliche di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sottoscritte, acquistate o ricevute in pegno o in usufrutto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Anche gli interessi conseguiti mediante cedole acquistate separatamente dai titoli si comprendono nel suddetto ammontare se l'acquisto è avvenuto a decorrere da tale data.

2. Gli interessi passivi che eccedono l'ammontare degli interessi e degli altri proventi di cui al precedente comma 1 sono deducibili a norma del primo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ma senza tenere conto degli interessi e proventi stessi ai fini del rapporto ivi previsto.

3. Alla dichiarazione dei redditi dei soggetti, di cui al precedente comma 1, che hanno conseguito proventi di obbligazioni pubbliche esenti da imposta, deve essere allegato un prospetto, redatto in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze e con le specificazioni ivi richieste, recante l'indicazione delle obbligazioni pubbliche possedute nel periodo d'imposta,

di quelle acquisite prima della data di entrata in vigore del presente decreto e delle cedole staccate di obbligazioni pubbliche possedute nel periodo d'imposta, di quelle acquisite prima di tale data, nonché dei relativi proventi.

4. Nei casi di omessa allegazione del prospetto alla dichiarazione o di omessa presentazione di questa, tutte le obbligazioni pubbliche possedute e tutte le cedole si considerano acquisite dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di falsità delle indicazioni contenute nel prospetto si applicano le pene previste nell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516.

ARTICOLO 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1984.

PERTINI

CRAXI — VISENTINI — GORIA — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.